

TRIBUNALE DI COSENZA

La Presidente del Tribunale

Nel procedimento iscritto al n. 1658/2026 RGVG;

Vista l'istanza presentata dalla *Parte_1* diretta alla nomina di un arbitro ai sensi dell'art. 8 del contratto avente ad oggetto l'incarico professionale affidato all'istante dalla [...] *Controparte_1* benefit, affinché ponga rimedio alla lite insorta con suddetta società agricola, in relazione al compenso pattuito nei termini di cui all'art. 6 del contratto per il conferimento dell'incarico professionale;

osservato che l'art. 8 stabilisce che *“le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad arbitrato rituale o irrituale, procedendo a nominare un arbitro che deciderà secondo equità”*;

ritenuto che, dall'interpretazione della clausola compromissoria, non emerge la volontà univoca delle parti di derogare alla disciplina dell'arbitrato rituale e che, pertanto, debba ritenersi prevalente la qualificazione della clausola succitata nei termini di arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale tipologia di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni;

osservato che la parte ricorrente ha fornito prova dell'invito trasmesso alla Gargano Pesca società agricola consortile arl- società benefit volto alla nomina di un arbitro;

ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società non sia manifestamente inesistente e non preveda manifestamente un arbitrato estero;

PQM

Visto l'art. 810 c.p.c.

NOMINA

Quale arbitro, la commercialista Dott.ssa *CP_2* che deciderà secondo equità.

Cosenza 17/07/2026

La Presidente

Loredana De Franco